

**Comune di Andreis**



**PRGC**  
Piano Regolatore Generale Comunale  
**VARIANTE N. 8**

**4. VERIFICA DI ASSOGETTABILITA'  
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

**Arch. Michele De Mattio - Arch. Cristiana Campolin**  
Viale Marconi, 4 - 331701 Pordenone

Settembre 2021

**Indice:**

1.	INFORMAZIONI GENERALI	3
2.	CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.	8
3.	CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE.	11
4.	INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ	12
5	CONCLUSIONI (VALUTAZIONI COMPLESSIVE ED EVENTUALI PROPOSTE DI MITIGAZIONE)	15

## 1. INFORMAZIONI GENERALI.

La Variante n. 8 al PRGC riguarda esclusivamente una **modifica puntuale all'art. 40 "Zona per attrezzature e servizi" delle norme tecniche del PRGC**, che riguarda il "campo di bocce" del capoluogo (cfr. la fig. 1) ed è volta a consentire di esercitare al suo interno la destinazione d'uso ricettivo-complementare..

L'obiettivo è fare in modo che l'attrezzatura sportiva risulti in grado di fornire un servizio e un punto di ritrovo per i residenti durante tutto l'anno e un punto di servizio per i turisti, mettendo così in relazione la popolazione autoctona con i visitatori esterni. Affinché ciò avvenga l'Amministrazione comunale ritiene che sia necessario ampliare l'offerta di servizi introducendo, tra le altre, una attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ma, per farlo, dovrebbe poter inserire nella gestione della struttura anche associazioni o gestori non legati al mondo sportivo.

Per questo l'Amministrazione propone, con questa Variante, di modificare la normativa del PRGC consentendo di esercitare all'interno dell'area del "campo di bocce" anche attività turistico-ricreative volte alla valorizzazione del capoluogo, quali festeggiamenti e sagre paesane, l'esposizione di opere di artisti locali, un piccolo bar, la commercializzazione di prodotti locali e simili. E a tale scopo modifica l'articolo 40 delle norme tecniche di attuazione del PRGC, consentendo nell'area "campo di bocce" di esercitare anche la destinazione d'uso ricettivo-complementare.




Fig. 1 - Ortofoto con sovrapposta la zonizzazione del PRGC ed evidenziata area oggetto della Variante (stralcio fuori scala).

Per un'esposizione più esaustiva dei contenuti della Variante o per chiarimenti si rimanda in particolare al suo elaborato n. 1 "Relazione illustrativa - Asseverazioni", nonché agli altri suoi elaborati per la puntuale indicazione della modifica normativa apportata e per la valutazione paesaggistica relativa ai beni tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004.

A livello europeo è stato stabilito che **di ogni nuovo piano o programma vadano valutati i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla loro adozione e attuazione** con una procedura, basata sul concetto di sviluppo sostenibile, chiamata valutazione ambientale strategica (VAS). La Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE che istituisce la VAS è stata recepita a livello nazionale dal Decreto legislativo n. 4/2008, correttivo al Decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce debba venire effettuata una valutazione ambientale strategica per tutti i piani: «a) che sono elaborati (...) per i settori (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto».

Come si evince dalle caratteristiche sopra descritte della Variante, non siamo in presenza di un progetto di competenza statale o delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o sottoposto alla Verifica di assoggettabilità di competenza statale o delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per effetto degli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte II del Decreto legislativo n. 152/2006. Di conseguenza, **non vi è alcuna correlazione con i progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del Decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"**.

Sempre al comma 2 dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 si stabilisce che la valutazione ambientale strategica sia obbligatoria per tutti i piani: «b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

Come è stato documentato nell'elaborato di Variante n. 1 "Relazione illustrativa - Asseverazioni", Il Comune di Andreis è interessato parzialmente dai siti: "ZSC IT3310001 - Dolomiti Friulane", coincidente con l'omonima zona di protezione speciale (ZPS), e "ZSC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina". Di questi il più vicino all'area amministrativa oggetto di pianificazione è lo "ZSC/ZPS IT3310001", che dista circa 165 metri (cfr. la fig. 2).

Perciò, ai sensi e per effetto della delibera di Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014, la Variante n. 52 al PRGC non è soggetta ad alcun tipo di procedura di verifica di incidenza sui Siti Natura 2000.



Fig. 2 - Posizione dell'area oggetto della Variante rispetto alla "ZSC/ZPS IT3310001 - Dolomiti Friulane" (stralcio fuori scala).

Dunque, sulla base dei due punti precedenti, si deve concludere che **la modifica introdotta dalla Variante n. 8 al vigente PRGC non rientra tra quelle assoggettabili a priori a procedura di VAS**, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006.

Il **comma 3 dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006** stabilisce, infine, che: «Per i piani e i programmi di cui al comma 2 [nello specifico: appartenenti ai settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento». Dunque, per le varianti urbanistiche che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale" la legislazione nazionale stabilisce che venga preventivamente valutato se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso una **verifica di assoggettabilità alla VAS**.

In base dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 vanno considerate "**piccole aree a livello locale**" ai sensi della legislazione nazionale «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007».

Come è stato dimostrato nel suo elaborato n. 1 "Relazione illustrativa - Asseverazioni", la Variante in oggetto rispetta gli obiettivi e le strategie del piano struttura del PRGC vigente e prevede esclusivamente una modifica delle norme di attuazione che non incrementa l'indice di edificabilità fondiaria o territoriale o il rapporto di copertura.

Di conseguenza, si tratta di una "**variante di livello comunale**", ai sensi del comma 1, dell'art. 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) della legge regionale n. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio". Dunque **il Piano in esame, rientrando nella casistica di cui al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS.**

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo n. 152/2006, per prima cosa «l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto».

Successivamente l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Tale parere deve venire inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. Sulla base degli elementi di cui all'allegato I del Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, l'autorità competente verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

L'articolo 12 del Decreto legislativo n. 152/2006, al comma 6 stabilisce, inoltre, che **la verifica di assoggettabilità a VAS «si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».**

Ai sensi e per effetto del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2008, per la Variante n. 52 al PRGC del Comune di Maniago, in questa procedura di screening risultano:

- a) **proponente**: il soggetto che elabora il piano urbanistico, ovvero il Comune di Andreis;
- b) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e approva il piano, nella

fattispecie il Comune di Andreis;

c) **autorità competente**: la Giunta comunale di Andreis.

I **professionisti coinvolti** nella verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto sono:

- il professionista estensore della Variante in oggetto, arch. Michele De Mattio;
- la consulente per gli aspetti normativi, urbanistici, insediativi e paesaggistico-ambientali, nonché co-redattrice della Variante urbanistica: dott. arch. Cristiana Campolin;
- l'Ufficio tecnico comunale per gli aspetti procedurali di competenza di tale Ente.

Considerate le caratteristiche della variante urbanistica, la collocazione e le dimensioni dell'area oggetto di modifica e gli attori coinvolti, non si ritiene necessario coinvolgere specifici soggetti competenti in materia ambientale e l'unica modalità di consultazione pubblica attivata sarà la pubblicazione di questo documento nell'albo pretorio comunale.

Inoltre, la variante urbanistica in esame **non costituisce modifica o variante di nessun Piano o progetto già oggetto di valutazione**, pertanto non risulta necessario descrivere precedenti procedure di verifica di assoggettabilità alla VAS o di VAS.

## 2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.

- *In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:*

Come specificato nel capitolo precedente, questo strumento urbanistico agisce solo sul campo normativo, introducendo nel PRGC del Comune di Andreis soltanto una modifica puntuale all'art. 40 "Zona per attrezzature e servizi" delle norme tecniche del PRGC, volta a consentire di esercitare nel "campo di bocce" del capoluogo la destinazione d'uso ricettivo-complementare.

**La sua portata si limita, pertanto, al singolo impianto sportivo "campo di bocce".** Ed essendo questo già stato realizzato, potrà eventualmente riguardare **solo progetti edilizi di adeguamento di parte della struttura esistente** alla nuova destinazione d'uso. Non si prevedono infatti nuovi volumi, ma soltanto si permette di utilizzare una parte dei volumi già realizzati per usi ricettivo-complementari.

Lo scopo è di sfruttare al meglio un'area già urbanizzata ed edificata, dotata di parcheggi ed aree di sosta adeguate, limitrofa alla Foresteria del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, potenziandovi attività turistico-ricreative volte alla valorizzazione del capoluogo. Tutto questo, però, con la clausola che le nuove attività restino sussidiarie all'attività sportiva originaria.

Si può, quindi, sostenere che **la modifica normativa prevista non muta in alcun modo "l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative" delle destinazioni urbanistiche già esistenti nel PRGC.**

- *In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:*

La Variante non introduce previsioni di nuove aree di interesse sovracomunale o infrastrutture e, come è stato dimostrato nell'elaborato di Variante n. 1 "Relazione illustrativa. Asseverazioni" (a cui si rimanda), **non interferisce in alcun modo con la pianificazione sovraordinata o subordinata.**

Come descritto nel punto precedente, inoltre, la modifica normativa si limita a consentire di introdurre una nuova destinazione d'uso in un impianto già esistente. Non richiederà, quindi, piani attuativi, ma solo progetti edilizi ad intervento diretto.



- *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:*

Obiettivo principale della Variante è **favorire il contenimento del consumo di suolo**, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, contemperando la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio con le esigenze di sviluppo espresse dalla collettività locale.

L'integrazione di considerazioni ambientali viene garantita, pertanto, dallo **sfruttare al meglio un'area già edificata e urbanizzata** (il campo di bocce), **sviluppendone tutte le potenzialità attraverso destinazioni d'uso alternative e/o complementari**.

- *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:*

La Variante non introduce in zonizzazione previsioni di nuove aree edificabili o infrastrutture, ma solo una nuova destinazione d'uso in un impianto sportivo già esistente, all'interno delle zone urbanizzate ed edificate dell'area centrale del capoluogo. Di conseguenza, non introduce nuove problematiche ambientali. Inoltre, come è stato dimostrato nell'elaborato di Variante n. 1 "Relazione illustrativa. Asseverazioni" (a cui si rimanda), lo strumento urbanistico in oggetto non interessa né siti della rete ecologica europea "Natura 2000", né beni culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, né prati stabili, né aree di pericolo presenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (come modificato dalla sua prima variante).

**La modifica normativa riguarda, però, una zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio",** specificamente la "Fascia relativa a corsi d'acqua a tutela paesaggistica" collegata al Torrente Ledron (codice asta: 91).

La valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della Variante al Piano Paesaggistico Regionale, da trasmettere al competente organo periferico del Ministero della cultura prima dell'adozione della Variante, è stata svolta nell'elaborato n. 3 "Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dal decreto legislativo n. 42/2004", cui si rimanda.

- *La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):*

Da quanto fin qui esplicitato si desume la **non-rilevanza** della Variante per l'attuazione della normativa

comunitaria nel settore dell'ambiente.

### 3. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - a) *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  - b) *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - c) *dell'utilizzo intensivo del suolo:*

La Variante non interessa né beni culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, né zone umide di importanza internazionale "Ramsar", né siti della rete ecologica europea "Natura 2000", né altri tipi di aree tutelate quali le zone a forte densità demografica o le zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione Europea (per la qualità dell'aria ambiente e delle acque dolci) sono già stati superati. **L'unico valore presente è quello paesaggistico**, connesso all'essere l'area in oggetto **sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**, per la presenza della "Fascia relativa a corsi d'acqua a tutela paesaggistica" collegata al Torrente Ledron.

Allo stesso modo, l'area oggetto della modifica normativa non presenta condizioni di vulnerabilità, in quanto si ritrova al limite dell'area urbana, con buone caratteristiche geologiche e senza problemi di degrado. Si tratta, infatti, di un impianto sportivo realizzato in questi ultimi anni in un ambito su cui la collettiva aveva già investito, data la presenza della Foresteria del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane.

- *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:*

Come preannunciato nel capitolo precedente, l'area oggetto della modifica normativa, a livello di vincoli o a tutele a livello nazionale, comunitario o internazionale, risulta **interessata solo da un bene paesaggistico tutelato ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004**, ricadendo nella fascia di rispetto del corso d'acqua tutelato per legge Torrente Ledron.

**Il tipo di modifica prevista, tuttavia, non crea impatto sui beni paesaggistici tutelati.** Infatti, viene solamente consentito di utilizzare parte dei volumi già assentiti del "campo di bocce" per la destinazione d'uso ricettivo-complementare. Non vengono modificati parametri edificatori o prescrizioni edilizie. Pertanto si ritiene che la trasformazione prevista **impatterà sull'organizzazione dell'edificio esistente, più che sugli spazi esterni.**

#### **4. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ.**

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:*

Per meglio comprendere gli effetti ambientali della Variante, esaminiamo il suo impatto nei diversi settori che potrebbero potenzialmente essere interessati.

Per quanto riguarda **il suolo e la gestione delle acque**, non si avrà nessun particolare impatto, in quanto la variazione normativa è relativa alle sole destinazioni d'uso e non modificherà i volumi edilizi già costruiti e le aree impermeabilizzate e naturali già realizzate.

La Variante non genera nemmeno alcun effetto sul **clima** in quanto non prevede nuove zone edificabili o nuove infrastrutture. In genere vi è solo un migliore utilizzo di quanto già esistente.

Per quanto riguarda **il clima acustico e la qualità dell'aria**, le azioni indotte sulla qualità dell'aria, connesse a la realizzazione degli interventi previsti dalla Variante, sono da ritenersi non significative sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.

Il Comune di Andreis è dotato di "**Piano comunale di classificazione acustica**" (PCCA). Dai suoi elaborati di "Zonizzazione definitiva" si evince come l'area di cui viene modificata la normativa già si trova in una classe acustica superiore per la presenza della Foresteria del Parco. Di conseguenza l'impatto acustico non si modificherà in conseguenza della Variante in modo tale da richiedere un passaggio di classe acustica dell'area del "campo di bocce".

Non è stato, invece, adottato nessun piano comunale in materia di **inquinamento luminoso**. E, comunque, la Variante non modifica l'inquinamento luminoso attuale, dato che la variazione normativa regola aspetti per lo più secondari rispetto a tale tema.

Negli ambiti interessati da modifica e nel loro intorno non sono presenti particolari elementi di **biodiversità**, in quanto l'area è in diretto rapporto con l'insediamento circostante.

- *Carattere cumulativo degli impatti:*

L'analisi effettuata sulle pressioni e impatti attesi dall'adozione ed attuazione della Variante evidenzia come non solo la sua influenza sia limitata a livello locale, ma anche che **la probabilità di impatti è talmente limitata da essere ininfluente, per cui si può escludere a priori anche un loro effetto cumulativo**. Inoltre, lo strumento urbanistico in esame non incrementa la capacità insediativa teorica e la modifica

normativa si riferisce ad aspetti talmente marginali da non introdurre nell'ambito un carico urbanistico supplementare e indurre traffico aggiuntivo.

Date l'entità e le caratteristiche della modifiche, che non inducono traffico aggiuntivo, nuove emissioni o tipi di consumi e interferenze con l'ecosistema, **non vengono previsti impatti ambientali tali da contemplare il processo completo di VAS.**

- *Natura transfrontaliera degli impatti:*

Data la localizzazione del Comune di Andreis, sono esclusi a priori impatti transfrontalieri.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti):*

Sulla base di quanto fin qui evidenziato e considerato, oltre che del fatto che si prevede solo una modifica normativa in un singolo impianto sportivo già realizzato e interno alle aree urbanizzate, non si prevede nessun **rischio per la salute umana o per l'ambiente.**

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):*

La modifica normativa riguarda un impianto sportivo che occupa 4.840 metri quadri, rispetto a un territorio comunale di 26,95 chilometri quadrati e risulta, dunque, pari a meno dello 0,02%. Il rapporto proporzionale indicato evidenzia come l'area interessata dalla Variante sia una "**piccola area a livello locale**" non solo per effetto delle definizioni di legge, ma a tutti gli effetti. La modifica normativa non interessa, infatti, tutte le "Zone per attrezzature e servizi", nemmeno almeno tutte le "attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto", ma il singolo "campo di bocce".

La sua **ininfluenza dimensionale** è ulteriormente confermata dal fatto che la Variante non introduce nuovi volumi o superfici, ma soltanto consente di adoperare in maniera diversa aree già edificate ed utilizzate.

Considerato, inoltre, che la nuova destinazione d'uso ricettivo-complementare dovrà comunque restare sussidiaria all'attività sportiva principale e che non vengono modificati i parametri edificatori, si prevede che il carico urbanistico dell'ambito non aumenterà a seguito della trasformazione prevista.

Ricordiamo, al proposito che l'impianto è già dotato di parcheggi ed aree di sosta adeguate ed è limitrofo alla Foresteria del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane. L'obiettivo dell'Amministrazione è

appunto di far operare i due poli (sportivo e turistico) in sinergia, sfruttando al meglio il richiamo turistico del Parco, incrementando le ricadute economiche indotte collegate alla sua presenza e, soprattutto, i contatti tra la popolazione autoctona e i visitatori. In sostanza, non si ritiene che il “campo di bocce” a seguito della modifica normativa svilupperà una propria maggiore capacità attrattiva. Ma si prevede che la nuova destinazione inserita consentirà di sfruttare meglio il flusso turistico originato dalla Foresteria del Parco. In questo senso si può affermare che **l'impatto delle trasformazioni previste risulterà circoscritto e limitato a livello locale.**

## **5. CONCLUSIONI (VALUTAZIONI COMPLESSIVE ED EVENTUALI PROPOSTE DI MITIGAZIONE).**

Visto e considerato che:

- le modifiche introdotte dalla Variante n. 8 al vigente PRGC non rientrano tra quelle assoggettabili a priori a procedura di VAS, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006;
- le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto sono compatibili con una “variante a livello comunale”, di cui all'art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007, dunque, in base dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2008 coinvolgono solo “piccole aree a livello locale”;
- il Piano in esame rientra nella casistica di cui al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 152/2006, per cui deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS;
- il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC, una volta modificato dalla Variante, rimane sostanzialmente inalterato, come impianto territoriale e nelle sue indicazioni programmatiche e strategiche;
- le modifiche introdotte dalla Variante non fanno altro, in sintesi, che confermare lo stato d'uso dei luoghi; perciò stesso non hanno né possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente;
- l'area di influenza della Variante è limitata a scala locale e l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dalla sua attuazione vengono giudicati in base a questa verifica come sostenibili e comunque tali da non richiedere misure di mitigazione;

sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato I del Decreto legislativo n. 152/2006, si valuta che la Variante n. 8 al vigente PRGC del Comune di Andreis **non produca impatti significativi sull'ambiente** e, pertanto, non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli dal n. 13 al n. 18 del Decreto.

IL PROGETTISTA

Arch. Michele De Mattio

---